

Un quesito sulle sanzioni per il deposito temporaneo irregolare

Domanda: Per il deposito temporaneo irregolare non è prevista una sanzione diretta e specifica. E' corretto ritenere che la relativa norma sanzionatoria è quella del deposito incontrollato?

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): Assolutamente no. L'argomento è importante perchè il deposito temporaneo irregolare è la fonte molto spesso di grandi illegalità mascherate nel campo della gestione illecita dei rifiuti.¹

¹ Dal volume **"Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale" edizione 2014** di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci (Diritto all'ambiente-Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/>): (...) Il deposito temporaneo (stabilito dall'art. 183, comma 1, lett. bb), del D. Lgs. n. 152/2006) costituisce deroga eccezionale rispetto al sistema ordinario di gestione dei rifiuti (raccolta + trasporto + smaltimento o recupero). La storia di questa controversa costruzione giuridica ha determinato, fin dal primo giorno, equivoci e polemiche. Ma soprattutto è stata utilizzata, e viene tutt'oggi utilizzata, per mascherare discariche abusive alla luce del sole. L'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 (che disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), dopo aver previsto il regime della prassi amministrativa a carico degli interessati, stabilisce al comma 17 che le disposizioni dello stesso articolo non si applicano al deposito temporaneo (ecco dunque il carattere di eccezione del relativo concetto) effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb) (nuovo riferimento dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 205/2010), che è soggetto unicamente agli adempimenti dettati con riferimento al registro di carico e scarico di cui all'art. 190 ed al divieto di miscelazione di cui all'art. 187. Ma perché avviene tutto questo? In realtà il deposito temporaneo nella formulazione originaria nasce come un (condivisibile) modesto punto di deroga per agevolare soprattutto le piccole imprese caratterizzate da una moderata produzione di rifiuti e per le quali il ricorso alle operazioni di "gestione" ordinaria significava un pesante stress operativo ed economico. Ed ecco che si studiò un regime di favore per adeguare la realtà alle norme e venne elaborata la prima, vera ipotesi di "deposito temporaneo" che doveva consentire alle piccole aziende, in deroga alla gestione formale, di conservare nella propria area aziendale un quantitativo relativamente modesto di rifiuti corrispondente sostanzialmente al carico di un "viaggio" del trasportatore con ristoro e proporzione economica conseguente. Ma su tale originario deposito temporaneo fu innestato poi, a forza, una seconda ipotesi alternativa. Alla fine l'effetto è sotto gli occhi di tutti: non abbiamo un deposito temporaneo, ma due depositi temporanei innestati nella stessa norma ma affatto simili. Ed il secondo è praticamente utilizzato come prassi per mascherare le discariche abusive. (...)"

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Molti ritengono, in modo assolutamente errato, che per una specie di collegamento di "omonimia" la sanzione automatica per il deposito temporaneo non regolare e quella del deposito incontrollato. Questo è totalmente sbagliato.

L'equivoco verosimilmente nasce dal fatto che il deposito temporaneo in se stesso non prevede una sanzione specifica diretta per le ipotesi di violazione alle proprie regole d'impostazione e realizzazione. Ma se esaminiamo l'inquadramento generale della costruzione giuridica sulla quale è basato il deposito temporaneo, appare evidente che tale deposito non ha una sanzione diretta semplicemente perché non può averla....

Dobbiamo in tale contesto richiamare il punto di principio fondamentale in base al quale, contrariamente a quanto si crede per prassi e consuetudine comune, il deposito temporaneo non è la regola, ma è l'eccezione. Infatti la regola di base per tali accumuli sarebbe lo stoccaggio (deposito preliminare o messa riserva, secondo i casi se il rifiuto è poi destinato verso lo smaltimento oppure verso il recupero). Oggi, invece, gran parte delle aziende nazionali avendo la possibilità legale di poter scegliere il proprio accumulo di ogni tipo (piccolo, medio o grande) di rifiuti anche pericolosi nella propria area originaria, è logico e comprensibile che hanno scelto nella stragrande maggioranza dei casi il deposito temporaneo (eccezione) rispetto allo stoccaggio (regola). E questo per una serie di motivi logici, primo tra i quali il carattere certamente meno oneroso a livello formale burocratico del deposito temporaneo rispetto allo stoccaggio.

Se, dunque, partiamo dal presupposto (che a nostro avviso è oggettivo ed incontestabile) che il deposito temporaneo è una eccezione giuridica al concetto di stoccaggio, consegue via logica che un'eccezione non può avere in se stesso una sanzione per la sua violazione... Infatti, l'eccezione ha delle precise regole. Queste regole sono descritte in modo dettagliato nel testo normativo, e dunque un deposito temporaneo può scattare come eccezione rispetto allo stoccaggio soltanto se le regole stesse dell'eccezione vengono rispettate dall'operatore aziendale.

Se seguiamo questa costruzione, quale può essere a livello logico la sanzione per una ipotesi di deposito temporaneo presentata come tale, ma che poi in realtà non rispetta le regole per legittimare la sua esistenza? Certamente in questa ipotesi l'eccezione si azzera e, dato che non sono stati rispettati i suoi parametri, si torna alla regola base: lo stoccaggio. E se quell'accumulo, falsamente presentato in modo edulcorato come deposito temporaneo, viene poi invece dall'operatore di polizia giudiziaria individuato e qualificato come un accumulo che non rispetta le regole per il deposito temporaneo, consegue che - come regola di base - torneremo ad avere di fronte uno stoccaggio abusivo (secondo i casi: un deposito preliminare se i rifiuti sono diretti verso lo smaltimento, oppure una messa riserva si rifugiò diretti verso il recupero).

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Ma, certamente, tutto non può essere mai così automatico ed oggettivo. Infatti, potremmo trovarci di fronte, come prima ipotesi diversa, ad un accumulo di rifiuti che non sia transitorio e momentaneo (com'è tipico per una forma di stoccaggio), ma ad una situazione stabile, permanente e diffusa di accumulo nel contesto della quale i rifiuti sono presenti in quel sito da molto tempo, soprattutto in grande quantità e con evidente degrado dell'area in via progressiva, e senza alcuna prospettiva di rimozione e spostamento prevedibile.

Appare evidente che in questo caso, la natura della violazione dei parametri quantitativi e temporali delle regole del deposito temporaneo ci porterà oltre la fattispecie ordinaria di stoccaggio abusivo e farà emergere con chiarezza un'ipotesi di discarica abusiva realizzata all'interno dell'area aziendale.

All'opposto, un piccolo e modesto quantitativo di rifiuti accatastati all'interno del perimetro aziendale può far ipotizzare, sempre secondo un'attenta valutazione del caso concreto, un ben più modesto reato di deposito incontrollato di rifiuti. Infatti, se si tratta di piccoli quantitativi di rifiuti che nel loro accumulo hanno sì violato le regole temporali del deposito temporaneo, ma rappresentano in se stessi una modesta entità a livello quantitativo, ci troveremmo oggettivamente di fronte alla ipotesi sanzionatoria del deposito incontrollato così come prevista sempre nella parte quarta del Testo unico ambientale.

Pubblicato il 26 gennaio 2015

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.